

- (7) Per quanto concerne la sostanza fluopicolide, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le cipolle risultante dagli impieghi nell'UE e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto <sup>(1)</sup>. Sebbene abbia raccomandato di mantenere il limite massimo di residui del Codex (CXL), che era stato fissato per tale prodotto a 1 mg/kg dal regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, essa ha confermato che per le cipolle un limite di 0,3 mg/kg sarebbe stato appropriato se fosse stato basato unicamente sulle buone pratiche agricole (BPA) nell'Unione. Conformemente alle linee guida UE sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare tale LMR a 0,3 mg/kg per aglio e scalogni.
- (8) Per quanto concerne la sostanza fluopyram, il richiedente ha chiarito che le buone pratiche agricole (BPA) per le pesche si riferiscono all'Europa settentrionale e meridionale. Inoltre ha fornito ulteriori informazioni, delineando i disegni sperimentali e le BPA per i frutti di piante arbustive. Di conseguenza è opportuno fissare gli LMR a 1,5 mg/kg per le pesche e a 3 mg/kg per i frutti di piante arbustive.
- (9) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
- (10) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> *Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopicolide in ravanelli, cipolle, cavoli ricci e patate). *EFSA Journal* 2012; 10(2):2581. [39 pagg.].

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protriocanazolo e zoxamide in o su determinati prodotti (GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2).

